

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 55, 67, 237, 274, 798, 982, 1288 e 1443-A

RELAZIONE DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITÀ)

(RELATORE DI ORIO)

Comunicata alla Presidenza il 4 aprile 1997

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Modifiche alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, in materia di
consenso nella donazione di organi a fine di trapianto
(n. 55)

d’iniziativa del senatore PROVERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di
organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (n. 67)

**d’iniziativa dei senatori NAPOLI Roberto, BIASCO, BOSI,
BRIENZA, CALLEGARO, CIRAMI, DE SANTIS, D’ONOFRIO,
FAUSTI, FUMAGALLI CARULLI, LOIERO, MINARDO,
NAPOLI Bruno, NAVA, SILIQUINI e TAROLLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (n. 237)

d’iniziativa dei senatori DI ORIO, PETRUCCI, DE LUCA Michele, CAMERINI, CASADEI MONTI, PARDINI, SARTORI, VALLETTA e CARELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 1996

Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (n. 274)

d’iniziativa del senatore MARTELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 1996

Modifica dell’articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, relativo alla manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (n. 798)

d’iniziativa della senatrice SALVATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1996

Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, riguardante la manifestazione di volontà al prelievo da cadaveri di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico (n. 982)

**d'iniziativa dei senatori BERNASCONI, DANIELE GALDI,
DE ANNA e MIGNONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1996

Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644. Disciplina dell'obiezione al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Norme a tutela del rispetto delle dichiarazioni di volontà del cittadino in materia (n. 1288)

**d'iniziativa popolare, a norma dell'articolo 71, secondo comma,
della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio
1970, n. 352**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1996

Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, recante disciplina del consenso al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Norme a tutela del rispetto delle dichiarazioni di volontà del cittadino in materia (n. 1443)

**d'iniziativa dei senatori CENTARO, LA LOGGIA, DE ANNA
e SCHIFANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1996

INDICE

Relazione	Pag. 5
Pareri della 2 ^a Commissione permanente	» 8
Testo proposto dalla Commissione	» 12
Testo dei disegni di legge:	
– n. 55, d’iniziativa del senatore Provera	» 17
– n. 67, d’iniziativa dei senatori Napoli ed altri ...	» 19
– n. 237, d’iniziativa dei senatori Di Orio ed altri ..	» 22
– n. 274, d’iniziativa del senatore Martelli	» 25
– n. 798, d’iniziativa della senatrice Salvato	» 28
– n. 982, d’iniziativa dei senatori Bernasconi ed altri	» 29
– n. 1288, d’iniziativa popolare	» 30
– n. 1443, d’iniziativa dei senatori Centaro ed altri ..	» 31

ONOREVOLI SENATORI. — L'efficacia terapeutica del trapianto d'organi ha determinato negli ultimi decenni un costante incremento del ricorso a questo tipo di intervento. È noto però che in Italia il successo di questa terapia ha incontrato una costante limitazione nella scarsità di organi disponibili per il trapianto.

La causa principale di questa carenza risiede senza dubbio nell'irrazionale organizzazione dei prelievi e della distribuzione degli organi, nonché nell'insufficienza dei reparti di rianimazione; non va tuttavia sottovalutato il problema dell'acquisizione del consenso al prelievo, che contribuisce certamente a mantenere la disponibilità italiana di organi — nonostante il notevole incremento verificatosi negli ultimi anni — a livelli inferiori di oltre un terzo alla media europea e di oltre la metà al tasso di reperimento di organi della Spagna.

La legge n. 644 del 1975, che disciplina la materia dei prelievi e dei trapianti di organo, è ispirata ad una concezione di estremo favore nei confronti del trapianto in quanto, coerentemente del resto con una tradizione giuridica che vede il cadavere sottratto alla disponibilità del *de cuius* quando vi siano prevalenti esigenze di carattere sanitario o giudiziario, riconosce la liceità del prelievo di organi, qualora il defunto non abbia manifestato in vita la propria volontà contraria. La legge stessa tuttavia, in considerazione della diffidenza e della sensibilità negativa diffusa nell'opinione pubblica nei confronti dei prelievi, ha previsto la possibilità di opporsi al prelievo per i parenti più stretti del defunto.

Di fatto, nel corso degli anni, l'applicazione di questa norma si è trasformata in una vera e propria richiesta di assenso preventivo al prelievo; la prassi ha finito cioè

per riconoscere ai parenti una sorta di titolarità sugli organi del defunto, il che ha comportato anche situazioni paradossali, dal momento che è stata a volte negata l'autorizzazione al prelievo anche da cadaveri di persone che in vita erano aderenti ad associazioni di donatori di organi.

Gli inconvenienti di questa attribuzione ai parenti del diritto di decidere in ordine al prelievo si riscontrano del resto non solo nell'insufficienza di organi disponibili, ma anche, come è testimoniato da numerosi medici e psicologi, nelle gravi conseguenze psicologiche determinate per i parenti stessi dal fatto di dover assumere una decisione così impegnativa in un momento tragico della loro esistenza.

La necessità di una riforma delle norme sul consenso al prelievo è stata quindi avvertita fin dai primi anni dell'applicazione della legge e già nell'VIII legislatura il Senato ha cominciato a discutere la questione, senza che peraltro si riuscisse, neanche nelle legislature successive, ad approvare un testo definitivo.

Anche in questa legislatura sono state riproposte diverse iniziative legislative intese a modificare le norme sul consenso.

Nel corso dell'esame di questi disegni di legge da parte della Commissione igiene e sanità del Senato si sono venute delineando due diverse tendenze: la prima era quella di chi riteneva preferibile conservare l'impianto della legge n. 644 del 1975, precisando però che i parenti, tramite la loro opposizione al prelievo, hanno unicamente la possibilità di rendere nota una volontà contraria al prelievo espressa in vita dal defunto. La seconda tendenza era invece quella di coloro che, riprendendo il testo approvato nella scorsa legislatura dal Senato, ritenevano preferibile sottrarre del tutto ai parenti,

salvo per talune ipotesi aventi carattere di chiusura del sistema, qualsiasi facoltà di opposizione, e di valorizzare invece il momento della manifestazione di volontà in vita, promuovendo un'ampia campagna informativa e richiedendo nominativamente a tutti i soggetti dotati della capacità di agire una manifestazione di volontà in ordine al prelievo di organi, in mancanza della quale sarebbero stati considerati donatori.

Accanto a queste due posizioni, si registrano quelle, che avevano però minori consensi, di chi intendeva limitare la modifica della legge n. 644 del 1975 alla sola inefficacia dell'opposizione dei parenti nel caso che il defunto avesse manifestato in vita il proprio consenso anche attraverso l'adesione ad un'associazione di donatori, nonché di chi proponeva un sistema basato sull'assenso esplicito del donatore.

Il testo elaborato dalla Commissione, rappresenta un tentativo di mediare costruttivamente tra il principio della liceità del prelievo e quello del cosiddetto «silenzio assenso informato».

In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge stabilisce che il prelievo di organi e tessuti possa essere effettuato previo accertamento della morte secondo le norme di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 578 e al decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, mentre si stabilisce il divieto di prelevare a scopo di trapianto tessuti cerebrali e gonadi.

L'articolo 2, dopo aver ribadito la liceità del prelievo di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico, impone di richiedere a tutti i cittadini aventi capacità di agire di manifestare la propria volontà favorevole o contraria al trapianto.

A questo scopo si sono stabiliti dei congrui tempi di *vacatio legis*, così da consentire l'informazione di tutti i residenti capaci di agire, fatto salvo naturalmente che, a regime, la manifestazione di volontà verrà richiesta al compimento della maggiore età. Rispetto al testo approvato nella scorsa legislatura, si è ritenuto di non dover proporre un meccanismo puntuale per la richiesta

della manifestazione di volontà e per la sua espressione, trattandosi di materia più confacevole ad una normativa regolamentare. Si è quindi preferito delegare il Governo a emanare una normativa di attuazione entro 90 giorni dalla pubblicazione della nuova legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sempre all'articolo 2 si stabilisce che, qualora il soggetto avente la capacità di agire non abbia manifestato in vita volontà contraria, si può procedere al prelievo. Non si può invece procedere al prelievo senza l'assenso dei familiari qualora il soggetto non abbia ricevuto l'invito ad esprimere la propria volontà. Quest'ultima circostanza si desume dalla mancanza della corrispondente dichiarazione nei documenti personali o nella registrazione stabiliti dal regolamento ministeriale; nel caso invece che da tali documenti risulti che il soggetto è stato informato non è ammessa prova contraria.

Sempre all'articolo 2 si stabiliscono le modalità con cui i familiari possono presentare una eventuale dichiarazione di volontà contraria del loro congiunto nonché le modalità per il prelievo di organi dal cadavere del soggetto che in vita non aveva capacità di agire; in questo caso si riconosce la possibilità di opposizione al prelievo da parte di chi aveva la rappresentanza legale del defunto.

L'articolo 3 stabilisce l'oggetto e i limiti del decreto ministeriale che dovrà dare attuazione alla nuova legge.

Particolare importanza riveste l'articolo 4 che detta norme intese a promuovere sia tra i cittadini che tra gli operatori la più ampia conoscenza delle nuove norme e, più in generale, dell'intera tematica dei trapianti.

L'articolo 5 reca disposizioni penali per gli operatori che effettuino prelievi in violazione delle disposizioni dell'articolo 2.

Gli articoli 6 e 7 recano, rispettivamente, disposizioni abrogative e relative alla copertura dell'onere finanziario della nuova legge, mentre l'articolo 8 fissa la data di entrata in vigore delle norme di cui agli articoli 2, 5 e 6 a decorrere dal 365° giorno

dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto di attuazione di cui all'articolo 3, e stabilisce che nel periodo di *vacatio legis* restano in vigore le norme sul prelievo di organi e tessuti di cui all'articolo 6 della legge n. 644 del 1975 e, per quanto riguarda il prelievo di cornee, di cui all'articolo 1 della legge n. 301 del 1993, salvo consentire comunque il prelievo qualora il soggetto in vita avesse manifestato la propria volontà positiva.

Il testo in esame appare in definitiva un equilibrato strumento per favorire, attraverso la responsabilizzazione e il coinvolgimento dei cittadini, un più facile reperimento degli organi per i trapianti e la diffusione di una maggiore coscienza dell'alto significato etico di questa pratica terapeutica.

DI ORIO, *relatore*

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: FASSONE)

sui disegni di legge nn. 67, 237 e 274

16 ottobre 1996

I disegni n. 67, 237 e 274 sono identici, salve minime difformità puramente formali. Le presenti osservazioni, pertanto, si riferiranno formalmente solo al disegno n. 237 ma nella sostanza anche a tutti gli altri.

Osservazioni

1. In ordine al disegno di legge n. 237, si rileva innanzi tutto l'opportunità di uniformare il linguaggio e le cadenze in ordine all'entrata in vigore ed all'efficacia delle varie disposizioni.

Esso, infatti, adotta talora la dizione «dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*» (articolo 2, comma 1) e talaltra la dizione «dall'entrata in vigore» (articoli 2, comma 3 e 4, comma 1): poichè il disegno non contiene deroga al principio per cui le leggi entrano in vigore (salvo contrario disposto) nel decimo quinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, i due termini non coincidono, ed è bene invece uniformare il «dies a quo» nelle varie disposizioni.

Inoltre l'articolo 4, comma 1, stabilisce che il Ministro della sanità adotta determinate misure «nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* e quella della sua entrata in vigore»: poichè i due termini sono, formalmente, quelli di cui si è detto sopra, l'intervallo considerato appare improprio rispetto al fine. Se poi si aggiunge che l'articolo 8 stabilisce che le disposizioni di cui gli articoli da 1 a 7 (e quindi anche il predetto art. 4, comma 1) «acquistano efficacia a partire dal 365° giorno dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*», si ha uno slittamento del periodo considerato anche dall'articolo 4, comma 1, e quindi un ritardo di quelle misure che vogliono essere propedeutiche alle altre norme.

Si propone pertanto una formula del tipo «senza ritardo», ovvero «entro "n" mesi dall'entrata in vigore...», o simile.

Analogamente, pare opportuno allineare le formule relative all'«efficacia» delle varie norme. L'articolo 2, comma 6 dispone che la regola

del silenzio-assenso «ha effetto a partire dal 270° giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge»; l'articolo 8, comma 1 stabilisce che tutte le disposizioni precedenti «acquistano efficacia a partire dal 365° giorno dalla pubblicazione...»; e l'articolo 2, comma 3, prevede la notifica dell'avviso «entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore...». Anche a questo riguardo si ritiene opportuno – ad evitare incertezze interpretative – uniformare la formula sotto la dizione costante dell'«entrata in vigore»; e, a questo punto, rivedere il disposto dell'articolo 8, comma 1, che non può ritardare in blocco l'entrata in vigore (o comunque l'efficacia) di tutte le norme precedenti, sotto pena di contrasti interni (tra l'altro resterebbe immediatamente operativa, invece, proprio la clausola dell'articolo 8, comma 2, sulla testimonianza suppletiva del congiunto, che mancherebbe delle norme cui accede).

Sempre in materia, si osserva che l'articolo 2, comma 3, rischia di produrre qualche incertezza sul «dies a quo» entro il quale si computa il silenzio-assenso dei cittadini. Infatti, i «successivi novanta giorni» possono essere conteggiati o a decorrere dai primi novanta giorni di cui allo stesso comma, ovvero a decorrere dall'avvenuta notifica, che può corrispondere ad una data anteriore e diversa. Appare preferibile ancorarlo ad una data certa, quale la notifica dell'invito ad esprimersi.

Non è chiaro, infine, perchè la disposizione di cui al comma 4 debba avere effetto dopo 270 giorni, e cioè almeno un trimestre oltre la somma dei due termini di cui al comma 3.

2. Sulla delicata questione della possibilità di configurare un consenso presunto quale effetto della non manifestazione della volontà negativa, questa Commissione ritiene di non doversi esprimere, attenendo il punto al merito della problematica, di competenza di altra Commissione.

Ritiene tuttavia utile segnalare, in tesi generale, che tanto meno ardua è la possibilità di configurare un silenzio-assenso, quanto più è resa agevole la manifestazione della volontà negativa. A questa stregua, il considerare gli uffici delle unità sanitarie locali come gli unici deputati a ricevere la manifestazione di volontà dei cittadini può essere fonte di un disagio-dissuasione, atto a perturbare il significato dell'inerzia, posto che il cittadino potrebbe essere scoraggiato dall'attivarsi (in senso negativo) proprio dalla difficoltà pratica di recarsi in tali uffici, per ragioni di orario, lontananza, affollamento o simili.

Sembra quindi opportuno prevedere un'ampia gamma di possibilità di espressione per il cittadino dissenziente, ad esempio facoltizzando a ricevere la dichiarazione anche gli uffici comunali, le forze di polizia, e/o in generale qualsiasi pubblico ufficiale, al quale impone poi di trasmettere la dichiarazione alle predette unità sanitarie. In tal modo è più «ragionevole» (di fronte ad una possibile contestazione della legittimità della norma) attribuire un significato al silenzio, preceduto dalla sensibilizzazione e dalle informazioni di legge.

3. Desta qualche riserva la previsione di cui all'articolo 2, comma 2, sulla posizione del minore degli anni sedici e dell'interdetto. Non si intende entrare nel merito della scelta, ma solo osservare che la mino-

re età è stabilita in via generale a 18 anni, ed appare opinabile abbassarla proprio e soltanto a proposito di un atto di grande delicatezza quale quello della manifestazione di volontà sulla donazione dei propri organi. Sembra incongruo che per la stipulazione di un contratto anche di limitato rilievo, da parte del sedici-diciottenne, occorra la rappresentanza legale, e questa non sia necessaria per l'atto in esame.

Si aggiunga che proprio il disegno di legge mostra di considerare irrilevante la volontà del sedici-diciottenne a proposito della c.d. testimonianza vicaria (articolo 8, comma 2), che è atto verosimilmente di minore impegno di quello in discorso, e per il quale invece richiede l'età di diciotto anni.

Sembra opportuno, pertanto, mantenere i diciotto anni come livello ordinario di autonoma capacità negoziale.

Inoltre, non si rinviene alcuna considerazione per la situazione dell'inabilitato. Poichè è ragionevole ritenere che l'atto negoziale in esame rientri negli «atti eccedenti l'ordinaria amministrazione» (o quanto meno è assai problematica la sua classificazione), appare conveniente, ad evitare incertezze e contenzioso, che il disegno o includa l'inabilitato tra i soggetti per i quali opera l'ordinario regime di rappresentanza legale, ovvero dichiari espressamente che l'inabilitato è legittimato ad esprimere autonomamente la propria volontà (e quindi anche il suo silenzio può acquistare la rilevanza di legge).

4. L'articolo 2, comma 9, prevede la possibilità di revocare la manifestazione di volontà positiva o negativa «in qualsiasi momento». Ma anche una volontà positiva o negativa del tutto nuova può essere manifestata successivamente ai termini di cui all'articolo 2, comma 4, con l'effetto o di confermare il silenzio-assenso, ovvero di togliergli valore. È bene che il comma in esame rimuova l'equivoco al riguardo.

5. Poichè non è infrequente il caso del soggetto che non porta con sé la tessera sanitaria, mentre è normale che tutti rechino appresso la carta d'identità, sembra utile – al fine di ricorrere il meno possibile alla testimonianza vicaria di cui all'articolo 8, comma 2 – disporre che l'annotazione di cui all'articolo 2, comma 1, venga effettuata (d'ufficio, e non solo su richiesta) anche sulla carta d'identità.

6. Nel ricordato articolo 8, comma 2, la locuzione «sarà testimoniata» assume un valore formale che sembra eccessivo. Si ritiene preferibile una dizione quale «sarà attestata» o «dichiarata», o simile. Appare opportuno, altresì, includere nel novero dei soggetti abilitati ad attestare anche i fratelli e le sorelle, che possono essere assai spesso coinvolti nelle attività di accompagnamento.

7. L'articolo 5 prevede una fattispecie penale di nuovo conio per chi procede al prelievo «di organi o di tessuti o di cellule da cadavere», senza osservare le condizioni di legge. Il collegato disegno di legge n. 238 (ma il discorso vale anche per la coppia dei disegni nn. 65 e 67) usa invece, nell'articolo 15 a proposito di analoga condotta, la dizione «prelievo di parti di cadavere». Sembra opportuno – in tesi generale – accorpate i due disegni, eventualmente suddividendoli in distinte sezio-

ni, date le frequenti connessioni ed interferenze fra i testi; e comunque – in tesi subordinata – allineare i linguaggi, onde evitare incertezze interpretative.

Per la stessa ragione sembra utile uniformare la normativa di riferimento, la cui inosservanza genera la sanzione penale: per il disegno di legge n. 237 è «la presente legge»; per il disegno di legge n. 238 è l'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644. Pare conveniente richiamare solo «la presente legge», una volta che si sia proceduto alla ricordata unificazione dei testi.

Si segnala, infine, che la previsione di una reclusione massima di due anni non consente mai l'applicazione in via cautelare della misura interdittiva: poichè la stessa può talora essere opportuna, e poichè l'innalzamento del massimo non comporta di fatto alcun aggravio sanzionatorio concreto, può essere opportuno innalzare la soglia predetta a tre anni di reclusione.

sul disegno di legge n. 982

16 ottobre 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

Si segnala unicamente che il rinvio all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 578 (operato dal comma 5) può dare causa a qualche incertezza, nonchè a difficoltà concrete, per i congiunti, di reperire in tempo eventuale documentazione. Sembra opportuno inserire l'avverbio «tempestivamente» dopo le parole «essere informati»; e farsi carico della situazione in cui il familiare – non in loco, o non prontamente contattabile – versi nella obiettiva difficoltà di esprimersi nei tempi brevissimi richiesti per il prelievo.

Per converso, si osserva ancora che la possibilità di offrire prova documentale, così come espressa, può dare luogo a qualche incertezza e controversia (ad esempio sulla provenienza del documento).

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Norme per la manifestazione di volontà
per il prelievo di organi e tessuti**

Art. 1.

1. Il prelievo di organi e tessuti da cadavere a scopo di trapianto terapeutico è effettuato previo accertamento della morte nei casi e secondo le modalità di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 578, e al decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582.

2. È vietato il prelievo da cadavere a scopo di trapianto terapeutico delle gonadi e di tessuti cerebrali.

Art. 2.

1. Salve le disposizioni dell'articolo 1, il prelievo da cadavere di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico è consentito nei casi e secondo le modalità indicate dalla presente legge.

2. Entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 8 e successivamente al raggiungimento della maggiore età, tutti i soggetti che abbiano la capacità di agire sono invitati, nelle forme e nei modi stabiliti dal decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 3, a dichiarare la propria volontà, favorevole o contraria, in ordine alla donazione di organi e tessuti del proprio corpo, successivamente alla morte, a scopo di trapianto terapeutico, e vengono informati che qualora non esprimeranno alcuna volontà saranno considerati non contrari al prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico. L'avvenuta comunicazione dell'invito a manifestare la propria volontà e

l'eventuale dichiarazione di volontà contraria sono registrate o annotate su documenti personali secondo le modalità stabilite dal predetto decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 3.

3. È consentito procedere al prelievo quando dalla registrazione o dai documenti personali di cui al comma 2 risulti che il soggetto avente la capacità di agire sia stato invitato a dichiarare la propria volontà e che non abbia manifestato volontà contraria. Qualora dalla registrazione o dai documenti personali di cui al comma 2 non risulti che il soggetto sia stato invitato a dichiarare la propria volontà, il prelievo è consentito salvo che, entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini di accertamento della morte di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, sia stata manifestata opposizione da parte del coniuge non separato o del convivente *more uxorio* del soggetto defunto o, in mancanza, dei figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, dei genitori.

4. Il coniuge non separato o il convivente *more uxorio* del soggetto defunto o, in mancanza, i figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, i genitori devono essere immediatamente informati circa necessità, natura e circostanze del prelievo di organi e tessuti e possono, entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini dell'accertamento della morte di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, presentare l'eventuale dichiarazione di volontà contraria del loro congiunto di cui siano in possesso.

5. Il prelievo di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico da cadavere di soggetto che non aveva in vita la capacità di agire è consentito salvo che, previa informazione a chi aveva la rappresentanza legale ed entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini di accertamento della morte di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, sia stata manifestata opposi-

zione da parte di coloro che avevano la rappresentanza legale del defunto.

6. La dichiarazione di volontà di cui al comma 2 può essere espressa, revocata o modificata dai soggetti che abbiano la capacità di agire in qualsiasi momento, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 3.

Art. 3.

1. Il Ministro della sanità, nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, emana un decreto che disciplina:

a) le modalità della richiesta ai soggetti aventi la capacità di agire di manifestare la volontà al prelievo di organi e tessuti di cui al comma 2 dell'articolo 2 e le modalità della revoca;

b) le modalità di registrazione delle manifestazioni di volontà, tali da consentire l'immediata disponibilità, ovvero i documenti personali sui quali devono essere annotate, garantendo la realizzazione della tessera sanitaria individuale;

c) le modalità di valutazione annuale dell'andamento delle manifestazioni di volontà favorevole o contraria al prelievo e della disponibilità di organi per i trapianti a scopo terapeutico.

Art. 4.

1. Il Ministro della sanità, nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* e quella della sua entrata in vigore, adotta misure dirette a diffondere tra i cittadini:

a) la conoscenza delle possibilità terapeutiche collegate al trapianto di organi e di tessuti;

b) la consapevolezza che il trapianto, salvando la vita altrui, costituisce un atto di solidarietà;

c) la conoscenza delle disposizioni della presente legge, anche attraverso la forn-

tura di materiale informativo ai comuni, alle scuole, alle associazioni di volontariato, alle aziende unità sanitarie locali, ai medici di medicina generale ed alle strutture sanitarie pubbliche e private.

2. Le aziende unità sanitarie locali e le regioni devono assumere iniziative atte a diffondere tra i medici l'approfondimento delle tematiche relative alla morte cerebrale e la conoscenza delle misure adottate con la presente legge nonché, avvalendosi anche dell'opera dei medici di medicina generale, a diffondere presso gli assistiti una corretta informazione su tutta la tematica dei trapianti.

3. Per i fini di cui al presente articolo, lo Stato, le regioni e le aziende unità sanitarie locali possono avvalersi dell'istituzione di un apposito numero verde, dei mezzi di comunicazione di massa, nonché della collaborazione continuativa delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni e società medico-scientifiche operanti nel settore.

Art. 5.

1. Il prelievo da cadavere di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico, effettuato in violazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2, è punito con la reclusione fino a due anni e con l'interdizione dalla professione sanitaria fino a due anni.

Art. 6.

1. Sono abrogati gli articoli 6 e 23 della legge 2 dicembre 1975, n. 644. È altresì abrogato l'articolo 1 della legge 12 agosto 1993, n. 301.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 miliar-

di per il 1997, 5 miliardi per il 1998 e 5 miliardi per l'anno 1999 e per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Art. 8.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6 della presente legge acquistano efficacia a decorrere dal 365° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 3.

2. Fino al decorso del termine di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644 e all'articolo 1 della legge 12 agosto 1993, n. 301. Il prelievo di organi e tessuti da cadavere a scopo di trapianto terapeutico è comunque consentito quando il soggetto in vita aveva manifestato la propria volontà positiva.

DISEGNO DI LEGGE N. 55

D'INIZIATIVA DEL SENATORE PROVERA

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, è sostituito dal seguente:

«È consentito il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico alle condizioni previste dall'articolo 6».

Art. 2.

1. L'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. Il prelievo da cadavere non sottoposto a riscontro diagnostico o ad operazioni autoptiche ordinate dall'autorità giudiziaria è consentito quando la persona il cui corpo si intende utilizzare a tale fine abbia espresso in vita il proprio consenso esplicito, ovvero, in caso di minore, quando il consenso esplicito sia espresso dai parenti entro il primo grado, dal tutore o dal curatore.

2. Nel caso in cui non risulti che il soggetto di cui sia accertata la morte abbia attestato la volontà di donare o meno gli organi, ai sensi della presente legge, non si potrà prelevare alcun organo dal suo cadavere».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - 1. Ogni cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno d'età è tenuto ad esprimere, nelle forme e con le modalità

di cui al comma 3, l'assenso o il dissenso al prelievo di propri organi dopo la morte, attestati mediante l'apposizione di appositi simboli sui seguenti documenti personali:

- a) tessera sanitaria prevista dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- b) carta di identità;
- c) patente automobilistica;
- d) passaporto;
- e) tessera postale;
- f) documento identificativo di dipendente della pubblica amministrazione;
- g) porto d'armi.

2. L'assenso o il dissenso espressi ai sensi del comma 1 possono essere revocati in qualunque momento dall'interessato, che ne dà comunicazione agli uffici competenti ai fini della necessaria rettifica sui documenti personali.

3. I responsabili degli uffici competenti al rilascio dei documenti personali di cui al comma 1, hanno l'obbligo, all'atto del rilascio o del rinnovo dei documenti medesimi, di richiedere all'interessato di manifestare la propria volontà in ordine alla donazione dei propri organi, compilando appositi moduli, in cui sia specificato che la mancata esplicitazione della propria volontà sarà considerata come un assenso alla donazione di organi. I responsabili degli uffici competenti sono poi tenuti a registrare tale manifestazione di volontà sui rispettivi documenti nelle forme prescritte dal presente articolo.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 57 del codice di procedura penale, qualora nel corso di normali controlli rilevino sui documenti personali l'assenza delle attestazioni richieste dal presente articolo, invitano il soggetto interessato a procedere, entro trenta giorni, ai necessari adempimenti».

Art. 4.

1. Ogni cittadino è tenuto a completare gli adempimenti di cui all'articolo 6-bis

della legge 2 dicembre 1975, n. 644, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, è adottato il relativo regolamento di attuazione.

Art. 5.

1. Le spese per il trasporto della salma presso i centri clinici ove viene effettuato l'espianto e la successiva tumulazione sono a carico delle strutture territorialmente competenti del Servizio sanitario nazionale.

Art. 6.

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministeri della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e delle poste e delle telecomunicazioni, promuove campagne di informazione sul problema dei trapianti a mezzo della stampa, della radio e della televisione, anche nelle scuole, favorendo la partecipazione di soggetti che abbiano subito trapianti di organi.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (F.N.O.M.C.E.O.), promuove, tra gli iscritti ai rispettivi albi professionali ed all'interno di tutti i presidi ospedalieri operanti sul territorio nazionale, la divulgazione delle procedure per l'accertamento della morte cerebrale, al fine dell'immediata segnalazione dei possibili donatori ai centri di coordinamento per i trapianti.

DISEGNO DI LEGGE N. 67

D'INIZIATIVA DEI SENATORI NAPOLI Roberto
ED ALTRI

Art. 1.

1. È consentito il prelievo da cadavere di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico, previa manifestazione di volontà espressa dai cittadini presso gli uffici delle unità sanitarie locali, secondo le modalità di cui all'articolo 2.

2. La donazione di organi e tessuti è offerta personale e gratuita. È vietata ogni forma di pagamento anche indiretto, di scambio ed intermediazione anche con il solo rimborso delle spese da parte del ricevente l'organo.

3. Il prelievo è effettuato previo accertamento della morte nei casi e secondo le modalità di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 578, e al decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582.

4. È vietato il prelievo da cadavere delle gonadi.

Art. 2.

1. La manifestazione di volontà alla donazione gratuita di organi, tessuti e cellule del proprio corpo successivamente al decesso è espressa dai cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età mediante dichiarazione sottoscritta in duplice copia secondo una formula all'uopo predisposta con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Gli uffici di cui al comma 1 dell'articolo 1 provvedono alla relativa annotazione della manifestazione di volontà mediante l'apposizione della dicitura D (donatore) o ND (non donatore) sulla

tessera sanitaria. È data facoltà al cittadino di far apporre la suddetta dicitura su altro documento di identità.

2. Per i minori di anni sedici e gli interdetti, la manifestazione di volontà di cui al comma 1 è espressa da coloro che ne abbiano rappresentanza legale.

3. Gli uffici di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono tenuti a notificare nelle forme di legge ai cittadini al loro domicilio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la formula di cui al comma 1 del presente articolo. I cittadini sono tenuti ad esprimere la manifestazione di volontà, positiva o negativa, entro i successivi novanta giorni, richiedendo contestualmente agli uffici di cui sopra di provvedere alla relativa annotazione sulla tessera sanitaria.

4. La mancata espressione della manifestazione di volontà, rilevata dall'assenza di qualsiasi annotazione sulla tessera sanitaria, equivale ad assenso alla donazione di organi, tessuti e cellule successivamente al decesso.

5. La notifica di cui al comma 3 deve essere accompagnata da chiaro ed inequivoco avviso sulla circostanza che la mancanza di dichiarazione di volontà è considerata assenso alla donazione.

6. La disposizione di cui al comma 4 ha effetto a partire dal duecentosettantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. È consentito il ricorso gratuito all'ausilio dei medici di famiglia e delle associazioni di volontariato per la donazione di organi, riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, per l'attività degli uffici addetti alle operazioni di cui ai commi 1 e 3. Il Ministro della sanità provvede con proprio decreto a definire le modalità di attuazione del presente comma.

8. Gli uffici di cui al comma 1 dell'articolo 1 trasmettono i dati tempestivamente, in via telematica, al centro nazionale di riferimento e questo, a sua volta, è collegato con i centri di rianimazione.

9. La manifestazione di volontà positiva o negativa espressa ai sensi del comma 1, può essere revocata in qualsiasi momento, con dichiarazione scritta dell'interessato o del rappresentante legale, che ne dà comunicazione agli uffici delle unità sanitarie locali di cui al comma 1 dell'articolo 1, i quali provvedono alla rettifica sulla tessera sanitaria.

Art. 3.

1. Nell'ambito delle strutture sanitarie sedi di prelievi degli organi, tessuti e cellule il direttore sanitario deve individuare la figura professionale incaricata di svolgere una attività di informazione e di assistenza nei confronti della famiglia del donatore in relazione all'organizzazione ed alla operazione di prelievo.

Art. 4.

1. Il Ministro della sanità, nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* e quella della sua entrata in vigore, adotta adeguate misure dirette a diffondere con ogni mezzo tra i cittadini la conoscenza delle possibilità terapeutiche dei trapianti di organi, di tessuti e di cellule e la consapevolezza che la donazione costituisce un atto di solidarietà, nonché a favorire la più ampia conoscenza sul territorio nazionale delle disposizioni della presente legge, anche attraverso la fornitura di materiale informativo ai comuni, alle associazioni di volontariato, alle unità sanitarie locali, alle scuole, alle Forze armate, ai medici di medicina generale e alle strutture sanitarie pubbliche e private.

2. Per i fini di cui al presente articolo, lo Stato, le regioni e le unità sanitarie locali possono avvalersi delle associazioni di volontariato, in conformità alle disposizioni di

cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, nonché delle organizzazioni e società medico-scientifiche che operano nel settore.

3. I medici di medicina generale sono tenuti ad informare i pazienti sulle misure adottate con la presente legge e su tutta la tematica dei trapianti. L'ordine professionale dei medici vigila sul rispetto di tale obbligo.

Art. 5.

1. Chiunque proceda al prelievo di organi o di tessuti o di cellule da cadavere senza osservare le condizioni stabilite dalla presente legge è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con l'interdizione dall'esercizio della professione sanitaria fino a due anni.

Art. 6.

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, commi secondo e terzo, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 23 e 24 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni, nonché qualsiasi disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire un miliardo per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1995, 1996 e 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Art. 8.

1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti entrano in vigore a partire dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Il Ministro della sanità, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, emana il decreto di esecuzione, adotta le adeguate misure dirette ad assicurare la più ampia conoscenza sul ter-

ritorio nazionale delle disposizioni della presente legge e delle possibilità terapeutiche dei trapianti ed a favorire la disponibilità alla donazione degli organi.

2. Nel caso di impossibilità di prendere visione della tessera sanitaria o nel caso di impossibilità di accedere ai dati previsti dall'articolo 2, comma 8, la manifestazione di volontà sarà testimoniata dal coniuge non separato o in mancanza dai figli se di età non inferiore ai diciotto anni o, in mancanza di questi ultimi, dai genitori.

DISEGNO DI LEGGE N. 237

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DI ORIO
ED ALTRI

Art. 1.

1. È consentito il prelievo da cadavere di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico, previa manifestazione di volontà espressa dai cittadini presso gli uffici delle unità sanitarie locali, secondo le modalità di cui all'articolo 2.

2. La donazione di organi e tessuti è offerta personale e gratuita. È vietata ogni forma di pagamento anche indiretto, di scambio ed intermediazione anche con il solo rimborso delle spese da parte del ricevente l'organo.

3. Il prelievo è effettuato previo accertamento della morte nei casi e secondo le modalità di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 578, e al decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582.

4. È vietato il prelievo da cadavere delle gonadi.

Art. 2.

1. La manifestazione di volontà alla donazione gratuita di organi, tessuti e cellule del proprio corpo successivamente al decesso è espressa dai cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età mediante dichiarazione sottoscritta in duplice copia secondo una formula all'uopo predisposta con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Gli uffici di cui al comma 1 dell'articolo 1 provvedono alla relativa annotazione della manifestazione di volontà mediante l'apposizione della dicitura D (donatore) o ND (non donatore) sulla

tessera sanitaria. È data facoltà al cittadino di far apporre la suddetta dicitura su altro documento di identità.

2. Per i minori di anni sedici e gli interdetti, la manifestazione di volontà di cui al comma 1 è espressa da coloro che ne abbiano rappresentanza legale.

3. Gli uffici di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono tenuti a notificare nelle forme di legge ai cittadini al loro domicilio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la formula di cui al comma 1 del presente articolo. I cittadini sono tenuti ad esprimere la manifestazione di volontà, positiva o negativa, entro i successivi novanta giorni, richiedendo contestualmente agli uffici di cui sopra di provvedere alla relativa annotazione sulla tessera sanitaria.

4. La mancata espressione della manifestazione di volontà, rilevata dall'assenza di qualsiasi annotazione sulla tessera sanitaria, equivale ad assenso alla donazione di organi, tessuti e cellule successivamente al decesso.

5. La notifica di cui al comma 3 deve essere accompagnata da chiaro ed inequivoco avviso sulla circostanza che la mancanza di dichiarazione di volontà è considerata assenso alla donazione.

6. La disposizione di cui al comma 4 ha effetto a partire dal duecentosettantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. È consentito il ricorso gratuito all'ausilio dei medici di famiglia e delle associazioni di volontariato per la donazione di organi, riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, per l'attività degli uffici addetti alle operazioni di cui ai commi 1 e 3. Il Ministro della sanità provvede con proprio decreto a definire le modalità di attuazione del presente comma.

8. Gli uffici di cui al comma 1 dell'articolo 1 trasmettono i dati tempestivamente, in via telematica, al centro nazionale di riferimento e questo, a sua volta, è collegato con i centri di rianimazione.

9. La manifestazione di volontà positiva o negativa espressa ai sensi del comma 1, può essere revocata in qualsiasi momento, con dichiarazione scritta dell'interessato o del rappresentante legale, che ne dà comunicazione agli uffici delle unità sanitarie locali di cui al comma 1 dell'articolo 1, i quali provvedono alla rettifica sulla tessera sanitaria.

Art. 3.

1. Nell'ambito delle strutture sanitarie sedi di prelievi degli organi, tessuti e cellule il direttore sanitario deve individuare la figura professionale incaricata di svolgere una attività di informazione e di assistenza nei confronti della famiglia del donatore in relazione all'organizzazione ed alla operazione di prelievo.

Art. 4.

1. Il Ministro della sanità, nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* e quella della sua entrata in vigore, adotta adeguate misure dirette a diffondere con ogni mezzo tra i cittadini la conoscenza delle possibilità terapeutiche dei trapianti di organi, di tessuti e di cellule e la consapevolezza che la donazione costituisce un atto di solidarietà, nonché a favorire la più ampia conoscenza sul territorio nazionale delle disposizioni della presente legge, anche attraverso la fornitura di materiale informativo ai comuni, alle associazioni di volontariato, alle unità sanitarie locali, alle scuole, alle Forze armate, ai medici di medicina generale e alle strutture sanitarie pubbliche e private.

2. Per i fini di cui al presente articolo, lo Stato, le regioni e le unità sanitarie locali possono avvalersi delle associazioni di volontariato, in conformità alle disposizioni di

cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, nonché delle organizzazioni e società medico-scientifiche che operano nel settore.

3. I medici di medicina generale sono tenuti ad informare i pazienti sulle misure adottate con la presente legge e su tutta la tematica dei trapianti. L'ordine professionale dei medici vigila sul rispetto di tale obbligo.

Art. 5.

1. Chiunque proceda al prelievo di organi o di tessuti o di cellule da cadavere senza osservare le condizioni stabilite dalla presente legge è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con l'interdizione dall'esercizio della professione sanitaria fino a due anni.

Art. 6.

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, commi secondo e terzo, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 23 e 24 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni, nonché qualsiasi disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire un miliardo per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1996, 1997 e 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Art. 8.

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 acquistano efficacia a partire dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Il Ministro della sanità, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, emana il decreto di esecuzione, adotta le adeguate misure dirette ad assicurare la più ampia conoscenza sul ter-

ritorio nazionale delle disposizioni della presente legge e delle possibilità terapeutiche dei trapianti ed a favorire la disponibilità alla donazione degli organi.

2. Nel caso di impossibilità di prendere visione della tessera sanitaria o nel caso di impossibilità di accedere ai dati previsti dall'articolo 2, comma 8, la manifestazione di volontà sarà testimoniata dal coniuge non separato o in mancanza dai figli se di età non inferiore ai diciotto anni o, in mancanza di questi ultimi, dai genitori.

DISEGNO DI LEGGE N. 274

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MARTELLI

Art. 1.

1. È consentito il prelievo da cadavere di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico, previo assenso espresso dai cittadini presso gli uffici delle unità sanitarie locali.

2. Il prelievo è effettuato previo accertamento della morte nei casi e secondo le modalità di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 578, e al decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582.

3. È vietato il prelievo da cadavere delle gonadi.

Art. 2.

1. La manifestazione di volontà alla donazione gratuita di organi, tessuti e cellule del proprio corpo successivamente al decesso è espressa dai cittadini maggiorenni mediante dichiarazione sottoscritta in duplice copia secondo una formula all'uopo predisposta con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Gli uffici di cui al comma 1 dell'articolo 1 provvedono alla relativa annotazione della manifestazione di volontà mediante l'apposizione della dicitura D (donatore) o ND (non donatore) sulla tessera sanitaria.

2. Per i minori di età e gli interdetti, la manifestazione di volontà di cui al comma 1 è espressa, anche disgiuntamente, da coloro che ne abbiano rappresentanza legale.

3. Gli uffici di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono tenuti a notificare ai cittadini al loro domicilio, entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, la formula di cui al comma 1. I cittadini sono tenuti ad esprimere la manifestazione di volontà, positiva o negativa, entro i successivi novanta giorni, richiedendo contestualmente agli uffici di cui sopra di provvedere alla relativa annotazione sulla tessera sanitaria.

4. La mancata espressione della manifestazione di volontà, rilevata dall'assenza di qualsiasi annotazione sulla tessera sanitaria, equivale ad assenso alla donazione di organi, tessuti e cellule successivamente al decesso.

5. La notifica di cui al comma 3 deve essere accompagnata da chiaro ed inequivoco avviso sulla circostanza che la mancanza di dichiarazione di volontà è considerata assenso alla donazione.

6. La disposizione di cui al comma 4 ha effetto a partire dal duecentosettantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Per l'attività degli uffici addetti alle operazioni di cui ai commi 1 e 3 è consentito il ricorso gratuito all'ausilio delle associazioni di volontariato per la donazione di organi riconosciute dal Ministero della sanità. Anche a queste ultime può essere espresso l'assenso mediante apposita dichiarazione. Le anzidette associazioni trasmettono il dato relativo all'assenso alle unità sanitarie locali che lo annotano sulla tessera sanitaria dell'interessato.

8. Gli uffici di cui al comma 1 dell'articolo 1 trasmettono i dati tempestivamente, anche in via telematica, al più vicino centro regionale di riferimento o interregionale di coordinamento per i trapianti collegato in via informatica al centro nazionale.

9. La manifestazione di volontà positiva o negativa espressa ai sensi del comma 1, può essere revocata in qualsiasi momento dall'interessato che ne dà comunicazione agli uffici delle unità sanitarie locali di cui al comma 1 dell'articolo 1, i quali provvedono alla rettifica sulla tessera sanitaria.

Art. 3.

1. Nell'ambito delle strutture sanitarie sedi di prelievi degli organi, tessuti e cellule il direttore sanitario deve individuare la figura professionale incaricata di svolgere una attività di informazione e di assistenza nei confronti della famiglia del donatore in relazione all'organizzazione ed alla operazione di prelievo.

Art. 4.

1. Il Ministro della sanità, nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* e quella della sua entrata in vigore, adotta adeguate misure dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle possibilità terapeutiche dei trapianti di organi, di tessuti e di cellule e la consapevolezza che la donazione costituisce un atto di solidarietà, nonchè a favorire la più ampia conoscenza sul territorio nazionale delle disposizioni della presente legge, anche attraverso la fornitura di materiale informativo ai comuni, alle associazioni di volontariato, alle unità sanitarie locali, alle scuole, alle forze armate, ai medici di medicina generale e alle strutture sanitarie pubbliche e private.

2. Per i fini di cui al presente articolo, lo Stato, le regioni e le unità sanitarie locali possono avvalersi delle associazioni di volontariato, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nonchè delle organizzazioni e società medico-scientifiche che operano nel settore.

3. I medici di medicina generale sono tenuti ad informare i pazienti sulle misure adottate ai sensi del comma 1. L'ordine professionale dei medici vigila sul rispetto di tale obbligo.

Art. 5.

1. Chiunque proceda al prelievo di organi o di tessuti o di cellule da cadavere senza osservare le condizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è punito con la reclusione fino ad un anno e con l'interdizione all'esercizio della professione sanitaria fino a due anni.

Art. 6.

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 23 e 24 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 e a regime si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1996, 1997 e 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore a partire dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Fino al duecentosettantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in assenza di manifestazione di volontà, il prelievo da cadavere di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico è consentito quando il responsabile dell'operazione di prelievo, entro il ter-

mine corrispondente al periodo di osservazione ai fini dell'accertamento della morte di cui agli articoli 1 e 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, abbia ottenuto l'assenso del coniuge non separato, o in mancanza, dei figli se di età

non inferiore ai diciotto anni o, in mancanza di questi ultimi, dei genitori. Fino alla stessa data continuano ad applicarsi, relativamente ai prelievi di cornee, le disposizioni dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1993, n. 301.

DISEGNO DI LEGGE N. 798

D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE SALVATO

Art. 1.

1. L'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. Il prelievo da cadavere non sottoposto a riscontro diagnostico o ad operazioni autoptiche ordinate dall'autorità giudiziaria, è vietato quando in vita il soggetto abbia esplicitamente negato il proprio assenso.

2. Il prelievo è altresì vietato quando, non ricorrendo l'ipotesi di cui al comma 1 intervenga da parte del coniuge non separato, dal convivente *more uxorio*, o in mancanza, dei figli se di età non inferiore a diciotto anni o, in mancanza di questi ultimi, dei genitori, in seguito a formale proposta del sanitario responsabile delle operazioni di prelievo, opposizione scritta entro il termine previsto nell'articolo 3, primo comma, e nell'articolo 4, secondo comma.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano qualora il soggetto in vita abbia esplicitamente espresso il proprio consenso alla donazione di organi anche attraverso l'adesione a specifiche associazioni di volontariato».

DISEGNO DI LEGGE N. 982

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BERNASCONI
ED ALTRI

Art. 1.

1. L'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. Il prelievo di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico da cadavere, non sottoposto a riscontro diagnostico o ad operazioni autoptiche ordinate dall'autorità giudiziaria, è vietato quando il soggetto in vita abbia esplicitamente negato il proprio assenso.

2. L'obiezione può essere validamente manifestata in vita mediante dichiarazione scritta, sottoscritta e datata; mediante indicazione su un documento; mediante indicazione in un registro nazionale eventualmente previsto a questo scopo. Per i minori e gli interdetti l'obiezione è espressa da colo-

ro che ne abbiano la rappresentanza legale.

3. I documenti utilizzabili allo scopo e le modalità dell'indicazione dell'obiezione, l'istituzione, il funzionamento, la gestione del registro nazionale sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità.

4. La direzione sanitaria dell'ente o istituto, prima che si proceda al prelievo, è tenuta a verificare la mancanza di obiezione, espressa in vita dal soggetto.

5. I familiari nella persona del coniuge non separato o, in mancanza, dei figli maggiorenni o, in mancanza, dei genitori, devono essere informati della necessità, natura e circostanze del prelievo di organi e della possibilità di presentare, entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e dall'articolo 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, la prova documentale dell'eventuale obiezione espressa in vita dal congiunto deceduto».

2. Il decreto di cui al comma 1, capoverso 3, deve essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 1288

D'INIZIATIVA POPOLARE

Art. 1.

1. L'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. Il prelievo da cadavere non sottoposto a riscontro diagnostico o ad operazioni autoptiche ordinate dall'autorità giudiziaria è consentito a scopo di trapianto terapeutico quando il soggetto, in vita, non abbia fatto esplicita obiezione.

2. L'obiezione può essere validamente manifestata mediante dichiarazione scritta, sottoscritta e datata; mediante indicazione su un documento; mediante indicazione in un registro nazionale eventualmente previsto a questo scopo. Per i minori e gli interdetti l'obiezione è espressa da coloro che ne abbiano la rappresentanza legale.

3. I documenti utilizzabili allo scopo di cui al comma 2, e le modalità dell'indicazione dell'obiezione su questi, l'istituzione, il funzionamento, la gestione del registro

nazionale sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità.

4. La direzione sanitaria dell'ente o istituto, prima che si proceda al prelievo, è tenuta a verificare la mancanza di obiezione, espressa in vita dal soggetto, tra l'eventuale documentazione e gli effetti personali che il defunto portava con sé, qualora esistenti e disponibili, nonché, qualora istituito e accessibile, sul registro di cui al comma 3.

5. I familiari presenti presso la struttura sanitaria, nella persona del coniuge non separato o, in mancanza, dei figli maggiorenni o, in mancanza, dei genitori, devono essere informati della necessità, natura e circostanze del prelievo di organi e, in assenza di *donor card*, tessera del donatore o dichiarazione similare, devono essere informati della possibilità di presentare, entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e dall'articolo 4 del decreto ministeriale 22 agosto 1994, n. 582, la prova documentale dell'eventuale obiezione espressa in vita dal congiunto deceduto».

2. Il decreto del Ministro della sanità di cui al comma 3 dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, come sostituito dal comma 1 della presente legge, deve essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 1443

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CENTARO
ED ALTRI

Art. 1.

1. L'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. Il prelievo da cadavere non sottoposto a riscontro diagnostico o ad operazioni autoptiche ordinate dall'autorità giudiziaria è consentito a scopo di trapianto terapeutico quando il soggetto, in vita, abbia manifestato il suo consenso, nei modi e nelle forme stabiliti dai commi 2 e 3.

2. Il consenso od il diniego deve essere manifestato mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato, se maggiorenne, o da chi esercita la potestà parentale, la tutela o la curatela al momento dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale presso l'ufficio dell'Azienda unità sanitaria locale (AUSL) competente. L'espressione della suddetta volontà costituisce presupposto per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

3. Al momento del compimento della maggiore età o della cessazione della tutela o della curatela l'interessato dovrà esprimere il proprio consenso o diniego al prelievo di cui al comma 1. A tal fine l'AUSL accerta mensilmente il verificarsi delle predette condizioni, richiedendo all'interessato la manifestazione della volontà al riguardo. La mancata espressione nei modi e nelle forme di legge, nei trenta giorni successivi alla ricezione della suddetta richiesta, equivale a manifestazione di diniego. L'interessato può

modificare in ogni momento la propria volontà a riguardo.

4. È istituito presso ogni AUSL e presso il Ministero della sanità un registro per l'iscrizione della volontà espressa ai fini di cui al comma 1. I documenti necessari ai fini della dichiarazione e le sue modalità di espressione nonché il funzionamento e la gestione dei suddetti registri sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge.

5. La direzione sanitaria dell'ente o istituto, prima di procedere al prelievo di cui al comma 1, è tenuta alla verifica della volontà espressa in vita dal soggetto presunta *ex lege* ai sensi dei commi 2 e 3 ed iscritta nei registri di cui al comma 4 presso la AUSL competente ed il Ministro della sanità».

Art. 2.

1. Le AUSL competenti per territorio, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono richiedere ai loro iscritti la espressione della volontà di cui all'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644.

Art. 3.

1. I soggetti iscritti al Servizio sanitario nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge devono manifestare la propria volontà ai sensi dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, entro trenta giorni dalla richiesta inviata al riguardo dalla AUSL. La mancata risposta nel termine predetto è punita con la sanzione amministrativa di lire un milione ed equivale a manifestazione di diniego.

